

di Domenico Carola

Il Sole 24 Ore, 11 luglio 2018

Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza 14 giugno 2018 n. 27395. I giudici della IV sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27395 del 14 giugno 2018 hanno ritenuto colpevole di omicidio colposo l'automobilista che non rispetta il segnale di stop. Il fatto - Un automobilista, alla guida della propria auto, non rispettava un segnale di stop ed, omettendo di dare precedenza ad altro veicolo, collideva con quest'ultimo.

Veniva dichiarato colpevole di omicidio colposo commesso in violazione delle norme del codice della strada. La Corte di appello di Palermo, davanti alla quale era sta appellata la decisione, confermava nel merito la sentenza del primo giudice, ritenendo l'automobilista colpevole di omicidio colposo.

Nella ricostruzione operata dai giudici, il conducente deceduto, all'altezza di una intersezione stradale collideva con il veicolo condotto dall'imputato, che si stava immettendo sulla strada senza aver rispettato il segnale di stop ed omettendo di dare la precedenza. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ritenendo erroneo il giudizio della Corte territoriale secondo cui, se è indubbio che la persona offesa nell'occorso abbia violato più regole cautelari (soggetto privo di patente, affetto da Alzheimer e da schizofrenia, velocità stimata in 90 km/h, superiore al limite di 50 km/h, e con fari spenti nonostante l'orario serale), ciò non escluderebbe la responsabilità dell'imputato per non aver rispettato il segnale di stop.

Se da un lato pare indiscutibile l'assoluta interdipendenza tra il sinistro stradale e la condotta posta in essere dall'imputato, dall'altro appare illogica e carente la motivazione in ordine alla ritenuta compatibilità tra l'affermata sussistenza di nesso eziologico in ambedue le condotte dei soggetti in causa e l'acclarata prevedibilità ed evitabilità assolute dell'evento solo con riferimento alla condotta dell'imputato.

La decisione - Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato e lo rigettano in quanto il mancato rispetto del segnale di stop ha causato il sinistro e ciò a prescindere dalla colpa concorrente della vittima che aveva infatti azionato i freni per cercare di evitare l'impatto, segno evidente di una condotta di guida regolare e non abnorme.

La sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta, pure colposa, tenuta dalla vittima non sia stata idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del prevenuto e l'evento, non avendo riscontrato nel comportamento della vittima una condotta eccezionale ed atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'incidente stradale.

Infatti i giudici di merito, per escludere l'abnormità della condotta della vittima, hanno

Condannato per omicidio colposo l'automobilista che non si ferma allo stop

adeguatamente considerato quanto risultante dai dati probatoriamente emersi, secondo cui il conducente deceduto procedeva con andatura diritta, come risultante dalla traccia della frenata, che si è protratta fino al punto d'urto, ubicato nella sua corsia di marcia, invasa dalla vettura condotta dall'imputato a seguito del mancato rispetto, da parte di quest'ultimo, del segnale di stop. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, certamente congrua, razionale e priva di evidenti vizi logico-giuridici, come tale insindacabile nella sede di legittimità.